

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO CONVENZIONE TRA ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E REGIONE PIEMONTE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Deliberazione del Deliberazione del Commissario Straordinario 1 marzo 2004 n. 6

PREMESSA

- la gestione delle risorse umane, specie a seguito del mutato quadro normativo di riferimento della P.A. che ha profondamente cambiato la natura del rapporto d'impiego pubblico ed i principi organizzativi e gestionali degli enti pubblici in generale, costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento dell'attività complessiva dell'ente;

- come affermato dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, di riforma dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;

- l'attività di formazione costituisce quindi elemento essenziale dello sviluppo delle risorse umane nel senso sopraindicato, nonché dello sviluppo professionale come risulta dai Contratti Collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti i quali prevedono che la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti dagli enti come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori e quale supporto ai processi di cambiamento organizzativo;

- come previsto dai CCNL di comparto, per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici ed altresì assumere iniziative comuni volte ad attivare percorsi formativi di interesse comune, ed in particolare per gli enti pubblici non economici il piano di formazione, fra le risorse da destinare alla formazione, individua anche quelle attivabili attraverso canali di finanziamento regionali;

- l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è Ente di diritto pubblico istituito con DLCPS del 5.8.1947, n. 471, con sede in Torino, via della Rocca n. 47, deputato alla tutela dell'Area protetta secondo le finalità della Legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 e s.m.i.;

- la citata Legge quadro n. 394/1991 all'art. 1, comma 5, prevede che "nella tutela e nella gestione delle Aree protette (...) le Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- la Regione Piemonte ha definito le linee di indirizzo per la formazione del personale in sede di protocollo d'intesa del 24.12.1999, recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 10-29143 del 10.1.2000 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 12 del 21.1.2000, stabilendo che "il personale degli Enti Parchi può accedere a tutte le attività formative previste dal Piano Annuale di Formazione, fatta eccezione per la formazione a domanda individuale. Il costo viene assunto dalla Regione Piemonte con apposite risorse della Direzione Turismo Sport Parchi e da destinare alla formazione ed all'aggiornamento del personale degli Enti";

- la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 33-11751 del 16/02/2004, ha approvato il Piano di Formazione del Personale regionale per il 2004;

- la Regione Piemonte e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso hanno stipulato in data 23 luglio 2003 un Accordo di programma, adottato con D.P.G.R. n. 81 del 30.7.2003, avente per oggetto il sostegno di azioni mirate al completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile nel versante piemontese del Parco;

- nell'ottica dello sviluppo di ulteriori forme di collaborazione fra i due Enti, si ravvisa l'opportunità di procedere all'approvazione di una convenzione che disciplini la possibilità per il personale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di accedere alle attività formative programmate dalla Regione Piemonte, disponendo in merito alle modalità, condizioni e criteri di detta partecipazione

Tutto ciò premesso e considerato

Tra l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, successivamente denominato Ente Parco, con sede in Torino, Via della Rocca n. 47, rappresentato dal Direttore Dr. Michele Ottino nato a Villar Perosa (To) l'8/8/1957, domiciliato presso la sede del Parco, a ciò autorizzato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2004 del 1.3.2004

E la Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi, Settore Gestione Aree Protette, successivamente denominata Regione, rappresentata dal Dirigente responsabile Dott. Giovanni Assandri, nato a Savona il 19/3/1954, domiciliato ai fini della presente convenzione in Piazza Castello 165 – Torino;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Scopo)

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare la partecipazione del personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso alle attività formative del personale programmate dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano di Formazione del personale Regionale.

Art. 2
(Durata)

La convenzione ha durata di tre anni; il personale dell'Ente Parco potrà accedere alle attività formative a partire dal Piano di Formazione del personale regionale per l'anno 2004 – 2005 e partecipare alle successive due edizioni.

Art. 3
(Oggetto)

Il personale dell'Ente Parco potrà accedere a tutte le attività formative previste dal Piano Annuale di Formazione, ivi incluse quelle relative alla formazione di area linguistica, fatta eccezione per la formazione a domanda individuale.

Le giornate di formazione/uomo a disposizione dell'Ente Parco per il personale dipendente ammontano per l'anno 2004 complessivamente a cinquanta; per gli anni successivi la Regione comunicherà il numero di giornate di formazione/uomo sulla base delle proprie disponibilità.

Art. 4
(Accesso alle attività formative)

Per partecipare alle attività formative l'Ente Parco trasmetterà le richieste di partecipazione dei dipendenti, vistate dal Direttore, al Settore Gestione Aree Protette della Regione, il quale le verificherà e le trasmetterà in unica soluzione al Settore Formazione del Personale della Regione.

I dipendenti che potranno partecipare alle attività formative riceveranno le lettere di autorizzazione alla partecipazione direttamente da parte del Settore Formazione del Personale.

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità ed entro i termini indicati dal Settore Gestione Aree Protette per le attività formative in svolgimento nel periodo settembre/luglio successivo.

Art. 5
(Sedi delle attività)

Le sedi di svolgimento delle attività di formazione saranno quelle indicate nelle lettere di autorizzazione che perverranno da parte del Settore Formazione del Personale della Regione.

Art. 6
(Svolgimento delle attività)

Le condizioni di partecipazione alle attività sono quelle indicate nelle Linee di indirizzo per la formazione del personale definite nel protocollo d'intesa del 24.12.1999, che qui si richiamano integralmente, come ulteriormente precisate all'interno delle lettere di autorizzazione del Settore Formazione del Personale.

La formazione è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa. Il personale autorizzato a partecipare ad attività formative, fatta eccezione per l'area linguistica, è in servizio.

Art. 7
(Oneri per le attività)

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale dell'Ente Parco alle attività di formazione oggetto della presente convenzione verranno assunti dalla Regione Piemonte con apposite risorse della Direzione Turismo Sport Parchi da destinare alla formazione ed all'aggiornamento del personale degli Enti Parchi.

Art. 8
(Norma finale)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le linee di indirizzo per la formazione del personale definite dal protocollo d'intesa del 24.12.1999, recepito dalla

Giunta Regionale con Deliberazione n. 10-29143 del 10.1.2000 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con Deliberazione n. 12 del 21.1.2000.